



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1410 DEL 05/10/2023

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, CON MODIFICHE, DI IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.) COSTITUITI DA PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI, EX ART. 208 D.LGS. 152/2006, MEDIANTE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13], PREPARAZIONE AL RECUPERO [R12] E PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO [R4/R5].

**DITTA: YOURECYCLE S.R.L (PART. IVA 04357630245).
SEDE LEGALE: CASSOLA – VIA A. FERRARIN N.14.
SITO PRODUTTIVO: BASSANO DEL GRAPPA – VIA DEI TULIPANI N.9.**

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta Yourecycle S.r.l. è già titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione provinciale n. 210 del 10/02/2023 per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), costituiti da pannelli solari e fotovoltaici, mediante operazioni di messa in riserva [R13] e preparazione al recupero [R12], sito in comune di Bassano del Grappa via dei Tulipani n. 9, avente validità fino al 28/02/2033.

Rilevato che trattasi di impianto di recupero rifiuti non pericolosi costituiti da R.A.E.E. (rifiuti elettrici ed elettronici), stoccaggio di inverter, quadri elettrici e contatori, preparazione al recupero attraverso scorniciatura di pannelli solari/fotovoltaici.

Dato atto che in data 17/11/2022 al prot. n. 46730 la ditta ha presentato domanda di approvazione progetto per la modifica sostanziale dell'impianto al fine di inserire l'ulteriore attività di "preparazione al riutilizzo" [R4/R5] di pannelli/moduli solari e fotovoltaici affinché siano reimpiegabili in nuovi cicli di consumo.

Richiamata la determinazione provinciale n. 242 del 16/02/2023 con la quale è stato approvato il suddetto progetto di modifica sostanziale per l'inserimento dell'ulteriore attività di "preparazione al riutilizzo" [R4/R5].

Considerato che ora la ditta ha presentato il certificato di collaudo funzionale dell'impianto in parola, agli atti con prot. n. 8517 del 27/02/2023, e successivamente, con nota agli atti prot. n. 13631 del 29/03/2023, la relativa richiesta di autorizzazione all'esercizio completa di allegati.

Considerato che, nel dettaglio:

- la ditta con nota pervenuta al prot. n. 8517 del 27/02/2023 ha trasmesso la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato, redatto e sottoscritto in data 23/08/2022 dall'arch. Ottavio Sabatino, ed ha comunicato la fine dei lavori ed il contestuale avvio dell'esercizio provvisorio a far data dal 21/02/2023;
- il direttore dei lavori ha attestato la realizzazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- la ditta ha confermato il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto ed ha confermato l'invarianza delle garanzie finanziarie.

Dato atto che:

- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota prot. n. 14093 del 31/03/2023;
- non risultano pervenuti pareri ostativi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

Vista la comunicazione pervenuta dalla ditta in data 27/06/2023 al prot. n. 27711 con la quale è stato trasmesso il nuovo layout a seguito di modifica al posizionamento di due aree di lavorazione all'interno del capannone, non incidendo sulla tipologia di rifiuti trattati, sui quantitativi autorizzati, sui processi svolti e già autorizzati.

Vista la comunicazione pervenuta dalla ditta in data 26/07/2023 al prot. n. 32229 con la quale è stata predisposta e trasmessa la procedura di identificazione e formale registrazione dei singoli pannelli fotovoltaici/solari trattati, ai fini della corrispondenza univoca tra il rifiuto in entrata ed il pannello rigenerato in uscita.

Visto il sopralluogo eseguito in data 04/09/2023 da personale della Provincia in collaborazione con ARPAV.

Visti:

- l'art. 18 comma 1 della L.R. 16/08/2007 n. 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000 n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R.V. n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti deliberazioni regionali in materia di garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti previste dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21/01/2000 n. 3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025.

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presidenziale n. 52 del 12/04/2023.

DETERMINA

- Che la ditta Yourecycle S.r.l. (part. IVA 04357630245) con sede legale in via A. Ferrarin n. 14 nel comune di Cassola e sito produttivo in via dei Tulipani n. 9 nel comune di Bassano del Grappa è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) costituiti da pannelli solari e fotovoltaici, ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, mediante operazioni di messa in riserva [R13], preparazione al recupero [R12] e preparazione al riutilizzo [R4/R5].
- Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti e gli scarichi idrici con validità fino al **30/09/2033**.
- Di abrogare i precedenti provvedimenti rilasciati con determinazione provinciale n. 210 del 10/02/2023 e n. 242 del 16/05/2023.

FA OBBLIGO

Alla ditta Yourecycle S.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute costantemente aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di adeguamento delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la polizza RC inquinamento può essere inviata tramite PEC. Si ricorda che, come previsto alla lett. D) "disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 1552 del

17/01/2022.

9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.
11. Nel piazzale esterno non potranno essere stoccati rifiuti.

Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni consentite, riportate nell'**Allegato 1** al presente provvedimento.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:

a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	40.000 tonnellate
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso):	273 tonnellate
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività):	35 tonnellate
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento:	40 tonnellate
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento:	13.000 tonnellate
f) quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio:	40 tonnellate
14. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva [R13] finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero;
 - b) Messa in riserva [R13] e preparazione al recupero di pannelli solari/fotovoltaici [R12]: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dall'operazione di raggruppamento, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice CER; in caso di raggruppamento di rifiuti con diversi codici CER, dovrà essere attribuito il relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - c) Preparazione al Riutilizzo [R4/R5] con produzione di pannelli fotovoltaici/solari rigenerati.
15. Non è consentito eseguire miscele di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.
16. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione End of Waste

17. Il ciclo di recupero mediante **preparazione al riutilizzo** relativo al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto definito come:
- Pannelli solari e fotovoltaici rigenerati nelle forme usualmente commercializzate.
18. Lo stoccaggio non è sottoposto a limite temporale in quanto non si tratta di prodotto deteriorabile, il riferimento è pertanto riferito unicamente alla quantità massima stoccabile.
19. La verifica del rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrà avvenire secondo il "sistema di gestione" presentato in data 17/11/2022 prot. n. 46730 e secondo la "procedura di tracciabilità rifiuto" presentata in data 26/07/2023 prot. n. 32229. La Ditta dovrà sempre tenere il manuale del "sistema di gestione" e la "procedura di tracciabilità rifiuto" a disposizione degli Enti di controllo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

20. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è di 40 tonnellate.
21. Le condizioni sugli specifici utilizzi sono specificate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e si intendono rispettate in quanto si tratta di EoW "preparazione al riutilizzo".

Gestione impatto acustico

22. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, mediante specifica indagine fonometrica, finalizzata sia alla verifica del rispetto dei limiti acustici di emissione e differenziali; del monitoraggio dovranno essere avvertiti preventivamente ed in forma scritta tanto il Comune quanto l'ARPAV e con questa dovranno essere concordate modalità e punti di rilevamento. Nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, concordati con Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a comunicare il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
- b) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- c) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la ditta è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ditta richiedente, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bassano del Grappa, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Vicenza – Ufficio Prevenzione Incendi.

ATTESTA CHE

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI

ALLEGATI - ALLEGATO 1 elenco rifiuti CER_Yourecycle.pdf

(impronta: F4C8AB33080279FF8ADA944618B49F49BDE2B48ADDBB674B3DE1E983F542EE39)